



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 350	Del 15/12/2020
Località: Parco Brigata Sassari, sospensione parcheggi "liberi" - interdizione al traffico - Temporanea.	Dalla data del presente atto fino al 31 dicembre 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco di Oristano , numero 55 del 21 dicembre 2018, di nomina del Dottor Luigi Mele alla direzione del Settore Uffici in Staff che dal 01 gennaio 2019 incardina il Corpo Polizia Locale;

Vista la nota pervenuta via email in data 11 dicembre 2020 con la quale l'Ing. Gianluigi Porcu, in qualità di Direttore dei lavori per la "riqualificazione, accessibilità e centro servizi Parco di Via Solferino", incaricato dal Comune di Oristano, Settore Sviluppo del Territorio, comunica che in riferimento all'intervento di riqualificazione del Parco Brigata Sassari, l'impresa esecutrice dei lavori provvederà a chiudere parte dei parcheggi "liberi" del piazzale antistante i giardini, come indicato nella planimetria allegata;

Considerata l'esigenza di dover provvedere all'istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale, nel tratto del Parco Brigata Sassari indicato nella planimetria allegata alla presente, per garantire un regolare svolgimento dei suddetti lavori;

Dato atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi (ex articolo 6 *bis*, Legge 241/1990 e sue modificazioni)

Richiamata la propria Ordinanza n. 314 del 13.11.2020;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi in premessa,

Nella Piazza Brigata Sassari, dalla data del presente atto fino al 31 dicembre 2021, nel tratto indicato nella planimetria allegata alla presente, ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992 e sue modificazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992:

1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale e di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
2. la sospensione di n. 04 (quattro) stalli di sosta "liberi" come indicati nella carta planimetrica allegata;



COMUNE DI ORISTANO

3. La facoltà di transito e sosta per i veicoli in dotazione alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
4. L'installazione della necessaria segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;

PRESCRIVE

1. E' fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire il passaggio dei veicoli e dei pedoni in sicurezza nel tratto del Parco aperto alla circolazione stradale e alla sosta;
 - b) l'apposizione della prescritta segnaletica, gli sbarramenti e i dispositivi luminosi notturni;
 - c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
2. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
3. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
4. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
5. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
6. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
7. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
8. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
9. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
10. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
11. la presente ordinanza è condizionata al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie;
12. Questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose determinato dall'esecuzione dei lavori o comunque con le attività connesse alla lavori stessi.

AVVERTE

che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, e trasmessa via pec ad Arst Spa (gestore trasporto pubblico locale);



COMUNE DI ORISTANO

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutti gli operatori di polizia stradale di cui all'art. 12, D. Lgs. n. 285/1992 la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza;

Manda il presente atto:

- Al Settore Sviluppo del Territorio;
- Al Settore LL. PP.

Dalla Residenza Municipale, lì 15/12/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**

L'Istruttore:
Ignazio Sebis